

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia

FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web www.fidimpresaitalia.it, e-mail info@fidimpresaitalia.it, iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative (di seguito Confidi).

Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia scpa incaricato dell'offerta)

Nome e Cognome:

- Dipendente/collaboratore di Fidimpresa Italia scpa – sede di
- Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n.
- Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n.

Indirizzo

Email

Telefono

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente)

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;
- la tabella contenente i tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");
- il presente foglio informativo, composto di n. 7 pagine.

Luogo e Data

Firma

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Italia e principali rischi dell'operazione

La garanzia di Fidimpresa Italia si configura nei confronti del cliente/socio come un "credito di firma". È così definita la garanzia prestata da Fidimpresa Italia, su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/socio dalle Banche e da altri Intermediari finanziari.

La garanzia è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'Intermediario finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie personali. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione: i rischi derivanti dall'operazione intercorrente con il Confidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del cliente/socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dall'Intermediario finanziatore. Qualora il cliente/socio sia inadempiente verso l'Intermediario finanziatore ed il Confidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal cliente/socio (escussione della garanzia), il cliente/socio stesso è tenuto a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto all'Intermediario finanziatore. Fermo restando l'obbligo del rimborso del cliente/socio al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il cliente/socio può anche essere escluso dalla compagine sociale.

L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del cliente/socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del cliente/socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

Le garanzie rilasciate dal Confidi sono assistite dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996 pertanto il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta della riassicurazione e di vigilanza da parte delle Autorità preposte ai controlli per la gestione del predetto Fondo.

Il Confidi rilascia **una garanzia diretta e cioè una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile"** pertanto le Banche e gli intermediari finanziari garantiti possono richiedere al Confidi, in caso di inadempimento del cliente/socio del Confidi, l'escussione della garanzia rilasciata senza la preventiva escussione del cliente/socio inadempiente.

La garanzia è prestata dal Confidi per un ammontare non superiore all'80% del finanziamento concesso al cliente/socio dall'Intermediario finanziatore (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'Intermediario finanziatore) in relazione all'importo residuo del finanziamento stesso risultante alla data di eventuale escussione della garanzia.

La lettera di garanzia rilasciata dal Confidi determina, per ogni finanziamento garantito, l'esatto limite percentuale della garanzia rilasciata e l'importo massimo del finanziamento garantito.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte dell'Intermediario finanziatore garantito, nel caso di inadempimento del cliente/socio debitore principale, e il conseguente pagamento allo stesso Intermediario finanziatore della garanzia rilasciata da parte del Confidi può trasformare il precedente credito di firma in credito per cassa del Confidi verso il cliente/socio debitore inadempiente. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dal cliente/socio inadempiente. Su tali crediti matureranno le eventuali spese documentate sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti medesimi, oltre gli interessi di mora.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione III – Regione Puglia Fondo Garanzia Mutualistica PR FESR-FSE+ 2021-2027

Lo strumento finanziario FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027" PR FESR-FSE + 2021-2027 - Asse Prioritario 1 - O.S. 1.3. - Azione 1.11 - "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" – Sub Azione 1.11.1 "Sistema di garanzie pubbliche", è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle PMI e ai liberi professionisti di dotarsi di idonee garanzie per l'accesso al credito bancario, tramite i confidi beneficiari.

Gli obiettivi sono quelli di:

- promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
- concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
- assicurare nel breve-medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale.

I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, **in cui sono ricompresi i liberi professionisti, che abbiano sede legale o operativa nel territorio pugliese e le operazioni dovranno essere relative a tali sedi.** I destinatari degli aiuti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 dell'avviso "Fondo garanzia Mutualistica 2021-2027" di cui alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività n. 36/2024 pubblicata nel B.U.R.P. della Regione Puglia n. 8 del 25/1/24 a cui si fa espresso rinvio. Ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso citato sono ammesse all'agevolazione tutte le attività economiche, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dai Regolamenti Europei.

L'aiuto concesso riguarda operazioni di garanzia non superiori all'80% del prestito concesso che, se finalizzato agli investimenti, non può essere superiore a euro 1.500.000 e, se destinato all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, spese correnti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, contratti, sbf, ecc...), non può essere superiore a euro 800.000.

La PMI, destinataria degli aiuti, prende atto che i soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi a proprio carico in materia di informazione e comunicazioni previsti dal Regolamento UE n. 1060/2021 e rispettino le prescrizioni di cui all'art. 50, in particolar modo di quanto previsto al paragrafo 1, lettera c) del Reg. UE 1060/2021. È pertanto previsto l'obbligo di informare il pubblico attraverso l'esposizione di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico in cui compare l'emblema dell'Unione Europea conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del regolamento, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

- operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500.000 euro;
- operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100.000 euro.

Inoltre, l'impresa è stata informata che in relazione alla Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 adottata dalla Regione Puglia, è previsto l'obbligo di compilazione, da parte delle imprese beneficiarie, di appositi **questionari ex ante** – tramite il link <https://forms.gle/nj5q3cdtzAWxpzKR8> - ed ex post che dovranno essere compilati dalle stesse al fine di fornire un quadro dettagliato della loro organizzazione prima e dopo l'intervento pubblico. Nello specifico, il **questionario ex post** – tramite il link <https://forms.gle/R81WYYMCKJgamphd8> - dovrà essere compilato dalle imprese beneficiarie ad avvenuto completamento dell'intervento e comunque entro un termine non superiore ai tre anni dalla erogazione del beneficio.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione IV – Condizioni economiche

1. Costi di ingresso al Confidi

1.1. Per richiedere il rilascio di una garanzia al Confidi è necessario, preliminarmente e di norma, **diventare socio** del Confidi stesso sottoscrivendo almeno **n. 1 azione** e versandone il relativo valore nominale pari a **euro 250,00**.

2. Costi per il rilascio della garanzia del Confidi

2.1. **Commissione per la copertura dei costi di gestione:** è dovuta solo nel caso di rilascio della garanzia da parte del Confidi e **deve essere corrisposta dal cliente/socio, in unica soluzione, all'atto di erogazione del finanziamento garantito**. La percentuale per il calcolo della commissione è **variabile in base alla classe di rating assegnata dal Confidi al cliente/socio e alla tipologia di finanziamento garantito ed è applicata al valore nominale del finanziamento stesso**.

Nel caso in cui il cliente/socio dovesse rinunciare alla garanzia successivamente alla delibera del Confidi o della Banca, la Commissione per la copertura dei costi di gestione dovrà esser ugualmente corrisposta al Confidi.

2.2. **Commissione per la copertura del rischio di garanzia:** è dovuta solo nel caso di rilascio della garanzia da parte del Confidi e **deve essere corrisposta dal cliente/socio, in unica soluzione, all'atto di erogazione del finanziamento garantito**. La percentuale per il calcolo della commissione è **variabile in base alla classe di rating assegnata dal Confidi al cliente/socio e alla tipologia di finanziamento garantito ed è applicata al valore nominale del finanziamento stesso**.

Nelle tabelle qui di seguito riportate sono indicate, divise per tipologia di prodotto garantito, le percentuali da applicare al valore del finanziamento garantito per il calcolo sia della Commissione per la copertura dei costi di gestione sia della Commissione per la copertura del rischio di garanzia suddivise per le classi di rating assegnate dal Confidi al cliente/socio.

Finanziamento destinato all'attivo circolante – durata max 18 mesi		
Classe di rating assegnata al cliente socio	% Commissione per la copertura dei costi di gestione	% Commissione per la copertura del rischio di garanzia
Classe 1	1,26%	0,30%
Classe 2	1,26%	0,31%
Classe 3	1,26%	0,32%
Classe 4	1,26%	0,42%
Classe 5	1,44%	0,48%
Classe 6	1,44%	0,54%
Classe 7	1,44%	0,60%
Classe 8	1,44%	0,66%
Classe 9	1,44%	0,84%
Classe 10	1,44%	0,90%
Classe 11	1,80%	0,90%
Classe 12	1,80%	0,90%

Finanziamento a breve/medio/lungo termine – durata max 84 mesi		
Classe di rating assegnata al cliente socio	% Commissione per la copertura dei costi di gestione	% Commissione per la copertura del rischio di garanzia
Classe 1	2,52%	0,60%
Classe 2	2,52%	0,62%
Classe 3	2,52%	0,65%
Classe 4	2,52%	0,84%
Classe 5	2,88%	0,96%
Classe 6	2,82%	1,08%
Classe 7	2,70%	1,20%
Classe 8	2,58%	1,32%
Classe 9	2,22%	1,68%
Classe 10	2,10%	1,80%
Classe 11	2,10%	1,80%
Classe 12	2,10%	1,80%

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Esempio di calcolo del costo complessivo per il rilascio della garanzia

Finanziamento garantito: Finanziamento chirografario con rientro rateale - € 200.000,00 – garanzia 80% - riassicurazione 90% - controgaranzia 100%
 Durata: 24 mesi
 Classe di rating attribuita al cliente/socio: 5
 % per il calcolo della commissione per la copertura dei costi di gestione: 2,88%
 % per il calcolo della commissione per la copertura del rischio di garanzia: 0,96%

Commissioni per la copertura dei costi di gestione (una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento)	Commissioni per la copertura del rischio di garanzia (una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento)	Costo complessivo per il rilascio della garanzia
€ 5.990,40 (€200.000,00 * 2,88%)	€ 1.920,00 (€200.000,00 * 0,96%)	€7.910,40* (€5.990,40 + €1.920,00)

*Qualora il richiedente la garanzia non sia ancora socio del Confidi lo stesso dovrà sostenere anche i costi di ingresso al Confidi di cui al punto 1

In caso di richieste di sospensione/allungamento della garanzia rilasciata, il Confidi applicherà la sola commissione per la copertura del rischio di garanzia nella misura percentuale dello 0,50% annuo applicato sul valore residuo del finanziamento al momento della richiesta di sospensione/allungamento, da corrispondersi **in via anticipata all'atto della concessione della sospensione/allungamento della garanzia per tutti gli anni di durata della sospensione/allungamento**, previa acquisizione di autorizzazione automatica di addebito da parte del richiedente la sospensione.

3. Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito su richiesta del cliente/socio, nulla è dovuto al Confidi a titolo di penale.

4. Spese di recupero del credito per cassa

Nel caso di trasformazione del credito di firma (garanzia) in credito per cassa a seguito di escussione del Confidi da parte dell'intermediario garantito, il cliente/socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare corrisposto dal Confidi all'intermediario garantito a titolo di escussione della garanzia nonché ai giorni intercorrenti fra la data dell'escussione e la data di recupero dal cliente/socio da parte del Confidi. Qui di seguito la formula per il calcolo degli interessi di mora:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

Il credito di cassa vantato dal Confidi nei confronti del cliente/socio a seguito dell'escussione parziale o totale della garanzia da parte dell'intermediario garantito, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal cliente/socio e/o eventuali garanti e/o coobbligati, unitamente agli interessi di mora (come sopra determinati) ed a tutte le spese documentate eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito (legali, giudiziali ecc.).

5. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate dal Confidi

Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D. Lgs n. 385/1993.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

**Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza
innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027**

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

6. Altre condizioni economiche

A carico del Socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o per altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza al Confidi a qualsiasi titolo.

L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti a Confidi e riportate nel Documento di Sintesi parte integrante del Contratto.

Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di specifici contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente/socio e l'Intermediario garantito, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi.

Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dall'Intermediario garantito ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Sezione V – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. La dichiarazione di recesso del cliente/socio, come pure la liberatoria dell'intermediario garantito devono essere comunicati al Confidi a mezzo raccomandata A/R a "Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA" e/o posta elettronica certificata a fidimpresaitalia@legalmail.it. In caso di recesso, sempre previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'Intermediario garantito, o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata, non è previsto alcun rimborso al cliente/socio degli importi a qualsiasi titolo versati dallo stesso al Confidi per il rilascio della garanzia.

Anche il Confidi avrà il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ai sensi di quanto previsto nelle specifiche convenzioni sottoscritte tra il Confidi e gli Intermediari finanziari.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure, anticipatamente, su richiesta del cliente/socio e, comunque, previo rilascio di un atto liberatorio formale da parte del dell'Intermediario finanziatore da comunicarsi al Confidi a mezzo raccomandata A/R a "Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA" e/o posta elettronica certificata a fidimpresaitalia@legalmail.it.

Nel caso di inadempimento del cliente/socio debitore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il cliente/socio debitore inadempiente, all'atto del rimborso da parte del Confidi all'Intermediario finanziatore del valore residuo dei crediti garantiti, unitamente ai relativi interessi di mora.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il cliente/socio può presentare reclamo secondo una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata A/R a "Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale n. 206 – 00155 Roma";
- via fax al numero 06 84499316;
- via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@fidimpresaitalia.it o reclami.fidimpresa@legalmail.it;
- brevi manu.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE con ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI

Regione Puglia - PR FESR-FSE + 2021-2027

Asse Prioritario 1 "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3. - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" – Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Se il Confidi dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere il reclamo; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei clienti/soci, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresaitalia.it, le guide relative all'accesso all'ABF.

In alternativa, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente/socio e il Confidi possono ricorrere alternativamente a:

- Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri Intermediari finanziari: le banche e gli altri Intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di operazione, che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti/soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027 PR FESR-FSE + 2021-2027 Asse Prioritario 1 - O.S. 1.3. - Azione 1.11 - "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" - Sub Azione 1.11.1 "Sistema di garanzie pubbliche": Fondo regionale della Regione Puglia gestito dal confidi finalizzato a migliorare l'accesso al credito delle PMI operanti sul territorio pugliese. Per ulteriori informazioni non riportate sul presente f.i. si fa riferimento:

- Avviso pubblico con selezione dei beneficiari tramite procedura valutativa a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 123/1998), DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 23 gennaio 2024, n. 36 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 25-1-2024 - Determinazione Dirigenziale n. 00647 del 15/10/2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 24/10/2024.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente/socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al cliente/socio del Confidi.

Garanzia residua: è la quota di garanzia sul debito residuo garantito dal Confidi.

Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confidi Socio che ha stretto accordo con il Confidi per ottenere garanzie per i propri soci.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.